

Un nuovo approccio per la ripartizione del costo della partecipazione scissa

di Ennio Vial e Vita Pozzi

Introduzione

La determinazione del costo fiscalmente riconosciuto di una partecipazione è una questione che assume particolare rilievo nel momento in cui la società viene scissa in quanto, ipotizzando una scissione parziale proporzionale con unica beneficiaria, si pone l'evidente problema di ripartire lo stesso tra la società scissa e la società beneficiaria.

Il punto fermo è che ovviamente la somma del costo fiscalmente riconosciuto delle due società deve essere pari a quello riferito alla società scindenda.

Rimane tuttavia da capire, in assenza di qualsivoglia puntuale spunto normativo, che criterio debba essere usato per implementare tale suddivisione. Si possono ipotizzare due soluzioni alternative. Da un lato si potrebbe ripartire lo stesso in proporzione ai patrimoni contabili rimasti o assegnati, dall'altro si potrebbe valutare di ripartirlo in base ai patrimoni effettivi.

Ciascuna delle due soluzioni presenta ovviamente pregi e difetti.

L'Agenzia delle Entrate ha inizialmente sposato la tesi dei patrimoni contabili ma la recente R.M. 52/E/2015 segna un cambiamento di approccio.

Approfondiamo di seguito la problematica.

I soci persone fisiche

Il primo intervento sul tema è avvenuto con la Circ. n. 98/E-107570 del 17 maggio 2000.

Il paragrafo 7.2.3, rubricato "Ripartizione del valore fiscalmente riconosciuto delle azioni ai soci" affronta il caso in cui i soci della società scissa ricevono le azioni dalla beneficiaria e si chiede quale criterio debba essere adottato per ripartire il costo originario delle azioni della scissa tra le vecchie azioni della società scissa e le nuove azioni della beneficiaria.

Nel quesito non viene chiarito se i soci sono persone fisiche che operano nella sfera privata o soggetti che operano nella sfera di impresa.

I successivi riferimenti agli articoli 81 e 82 (ora 67 e 68) contenuti nella risposta lasciano intendere che il caso riguarda dei soci persone fisiche.

Si evidenzia come, per effetto dell'operazione straordinaria di scissione, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 123-bis del Tuir (ora art. 173), il cambio delle partecipazioni originarie dell'ente scisso con quelle dell'ente beneficiario non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né

conseguimento di ricavi in capo ai soci della società scissa, fatta salva l'applicazione del comma 3 dell'articolo 44 del Tuir con riferimento alla tassazione dei redditi di capitale per le somme ricevute dai soci in caso di conguaglio.

Tale disposizione è finalizzata a sottoporre a imposizione l'incremento di valore in capo ai soci al verificarsi di fattispecie distinte da quelle connesse all'operazione che li genera. Infatti, al momento della scissione va attribuita a ciascuna partecipazione ricevuta in cambio dai soci della società scissa un valore fiscalmente uguale a quello della partecipazione originaria.

Le tesi espresse paiono pienamente condivisibili.

In sostanza, in virtù dell'esposto principio di neutralità fiscale della scissione, l'assegnazione di azioni o di titoli rappresentativi del capitale della società beneficiaria o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest'ultima società non comporta, di per se stessa, alcuna imposizione sul reddito.

Il punto focale giunge immediatamente dopo laddove si chiarisce che il criterio da seguire appare quello di ripartizione del costo originario in proporzione al valore netto contabile del patrimonio trasferito alle beneficiarie e di quello eventualmente rimasto nella scissa.

La circolare indugia, a scanso di equivoci, illustrando in modo chiaro le modalità di calcolo proponendo il seguente schema.

p = costo originario della partecipazione

PNA = patrimonio netto della società scissa ante scissione

Pnb = patrimonio netto della società B post scissione

Pna = patrimonio netto della società A post scissione

le azioni di B da attribuire ai soci saranno date da: $p \times Pnb/PNA$

le azioni di A da attribuire ai soci saranno date da: $p \times Pna/PNA$

Come spesso accade, il chiarimento si chiude sottolineando che eventuali operazioni di scissione, prive di valide ragioni economiche, volte ad attribuire ai soci vantaggi fiscali connessi ad una ripartizione del costo della partecipazione solo formalmente corretta, potranno essere contrastate, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 ossia in base alla norma antielusiva.

In sintesi, si chiarisce che si deve ripartire il costo fiscalmente riconosciuto in proporzione ai patrimoni contabili ma si invita a non fare i furbi, pena l'aggressione con la norma antielusiva.

Il socio società di capitali

Il principio, ancorchè enunciato in relazione alle persone fisiche, viene riproposto anche per le società di capitali con la successiva C.M. n. 6/E del 13 febbraio 2006.

Il punto 5.3, rubricato “Costo fiscale delle partecipazioni in caso di scissione della partecipata”, richiama la precedente circolare.

Si evidenzia come in passato sia stato chiarito che il costo fiscale delle azioni o quote possedute da una persona fisica in una società che viene scissa si ripartisce tra le quote della società stessa e quelle delle beneficiarie della scissione in proporzione al patrimonio netto contabile che viene trasferito.

Il contribuente chiede se questa interpretazione valga (come sembra peraltro logico da un punto di vista di equità e di sistematicità interpretativa) anche quando il socio è una società di capitali, ed anche quando viene adottata una valutazione contabile della partecipazione in base al patrimonio netto effettivo trasferito.

L’Agenzia ricorda come, in passato, sia stato chiarito che il criterio da seguire sia quello di “ripartizione del costo originario in proporzione al valore netto contabile del patrimonio trasferito alle beneficiarie e di quello eventualmente rimasto nella scissa”.

Viene coerentemente affermato come detta precisazione, che nel documento di prassi citato era stata specificamente riferita all’ipotesi di soci persone fisiche, presenta portata generale nel senso che mantiene intatta la propria validità anche qualora il socio della società che si scinde sia una società di capitali.

Anche in quest’ultima ipotesi, pertanto, le partecipazioni che detto soggetto si vedrà attribuire saranno valorizzate, ai fini fiscali, in base alla quota del costo fiscale della partecipazione originariamente detenuta corrispondente al valore del patrimonio netto contabile trasferito alla (o alle) beneficiaria(e).


Anche in questa occasione l’intervento si chiude con il monito della possibile applicazione della norma antielusiva.

I nuovi chiarimenti della R.M. 52/E/2015

La R.M. 52/E del 26 maggio 2015 è tornata sul tema a distanza di tempo ed ha segnato un cambiamento di approccio.


Il caso è quello di una scissione non proporzionale che vede come situazione di partenza quella rappresentata nella successiva figura.

Situazione iniziale



Senza illustrare tutta l'operazione rappresentiamo di seguito la situazione finale con esclusivo riferimento al socio Alfa.

Situazione finale relativa ad Alfa



In sostanza, Beta si scinde a favore delle società partecipate.

Ad Alfa viene attribuita una partecipazione del 6,77% in Eta (partecipazione nuova) ed una partecipazione del 3,26% in Iota che sale dal 1% originario.

Poiché la scissione non può arricchire alcun socio, è evidente che si deve ridurre la partecipazione nella società Beta.

Tutto ciò premesso, l'istante (ALFA) chiede di conoscere in quale modo debba essere ripartito il costo fiscale originario tra le partecipazioni assegnate nelle società beneficiarie (ETA e IOTA) e la partecipazione residua nella società scissa (BETA).

La società istante ritiene che, ai sensi dell'articolo 173 del tuir, il valore fiscale delle partecipazioni nelle società beneficiarie ad essa assegnate per effetto della scissione, nonché il valore della partecipazione residua nella società scissa, debbano essere determinati ripartendo il costo fiscale originario in proporzione a come si è ripartito, ai fini del concambio, il valore effettivo ante scissione del patrimonio netto della società scissa tra la stessa e le società beneficiarie.

In sostanza, si propone un criterio alternativo a quello dei patrimoni contabili proposto dall'Agenzia delle entrate nei due interventi di prassi citati in precedenza.

Il contribuente evidenzia che il metodo proposto è conforme alle indicazioni contenute nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 543 del 1992 con il quale è stata, in origine, introdotta la disciplina fiscale delle scissioni, dove si legge che "il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione originaria si trasferisce sull'insieme di quelle ricevute in cambio e della eventuale quota non sostituita della partecipazione originaria, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuibili ai fini della determinazione del rapporto di cambio".

La tesi proposta dal contribuente è stata avallata dall'Amministrazione che indugia anche nel proporre un esempio.

Esempio della risoluzione

Un socio A detiene una partecipazione in una società X, il cui valore economico è pari a 100.

A seguito di un'operazione di scissione parziale non proporzionale riceve una partecipazione nella società beneficiaria Y di nuova costituzione il cui valore economico è pari a 80 residuando, in capo al medesimo socio A, una partecipazione nella società scissa X, il cui valore economico risulta, per differenza, pari a 20.

Il valore fiscale della partecipazione originariamente detenuta dal socio A nella società scissa X, in base alla metodologia sopra evidenziata, dovrà essere attribuito, per l'80 per cento, alla partecipazione ricevuta nella società beneficiaria Y e, per il restante 20 per cento, alla partecipazione che residua nella società scissa X, a prescindere dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale attribuita al socio

A, rispettivamente, nella società scissa e nella società beneficiaria per effetto della scissione medesima.

In sostanza, occorre fare riferimento alla suddivisione del valore effettivo del patrimonio netto della società scissa tra le società partecipanti alla scissione e a come la predetta suddivisione si rifletta sul valore effettivo delle partecipazioni attribuite e/o rimaste a ciascun socio per effetto della scissione medesima.

Scissione proporzionale e non proporzionale

La R.M. 52/E/2015 chiarisce che la nuova impostazione supera i vecchi chiarimenti forniti con la C.M. 98/E/2000 e, pertanto, anche quelli della C.M. 6/E/2006. In effetti, se si parte dal presupposto che la scissione non proporzionale comporti una ripartizione del costo fiscalmente riconosciuto in proporzione ai valori effettivi del patrimonio in luogo di quelli contabili, la medesima conclusione deve valere anche in relazione alla scissione proporzionale.

Non sussistono, infatti, valide ragioni per seguire un approccio differente.

Rinviando al paragrafo successivo per alcuni spunti critici ci preme da subito evidenziare come il nuovo criterio pur risultando per certi versi maggiormente coerente, potrà dar adito a innumerevoli contestazioni e conseguenti discussioni atteso che, generalmente, nelle scissioni non proporzionali non viene redatta la perizia di stima.

Spunti di riflessione

Il metodo della ripartizione in base al valore contabile del patrimonio proposto dall'Agenzia delle Entrate nei recenti interventi di prassi appariva come la soluzione forse tecnicamente meno corretta ma sicuramente la migliore dal punto di vista pragmatico.

Infatti, è innegabile che la valutazione a valori effettivi rappresenta concettualmente il criterio più corretto, anche senza la necessità di scomodare il D.Lgs. 543/1992, tuttavia lo stesso apre un ventaglio di possibili contestazioni in quanto la valutazione dei valori può risultare soggettiva.

Ma vi è di più.

Generalmente le scissioni non proporzionali vengono implementate senza la redazione di una perizia di stima asseverata.

Nello stesso caso oggetto della risoluzione poiché i soci di BETA erano concordi nella determinazione del valore economico del patrimonio netto trasferito a ciascuna società beneficiaria ovvero rimasto in capo alla società scissa, gli stessi hanno rinunciato alla redazione della relazione degli esperti ai sensi dell'articolo 2506-ter comma 4 del codice civile.

In sostanza, per motivi di risparmio di costi (di consulenze professionali e non di imposte) la perizia viene generalmente omessa.

Una domanda che a questo punto sorge spontanea è la seguente. E' sufficiente, per garantire la bontà dei valori, che la ripartizione dei patrimoni avvenga "secondo una logica di negoziazione dei valori fra parti indipendenti in conflitto di interessi"?

Il conflitto di interessi è sicuramente un elemento da valutare per giudicare la bontà di valori non periziati tuttavia questo conflitto potrebbe mancare soprattutto se i soci appartengono alla stessa famiglia, oppure se emerge un intento donatorio da parte di un socio nei confronti di un altro.

Il possibile contenzioso emerge anche nella parte finale della risoluzione dove l'Agenzia sibillinamente dice che il presente parere prescinde dalla correttezza delle valutazioni e/o quantificazioni contabili e fiscali operate in sede e per effetto dell'operazione straordinaria rappresentata in istanza, suscettibili di essere verificate nelle competenti sedi accertative.

In modo non molto velato, sembra leggersi una possibile contestabilità della valutazione dei patrimoni.

Non vi è dubbio che il criterio del valore contabile potrebbe prestarsi a qualche manovra elusiva in quanto il contribuente potrebbe orientare il costo fiscalmente riconosciuto verso la società che sarà oggetto di successiva cessione. Non entriamo qui nel merito dei profili elusivi connessi alla cessione di una società interessata da una scissione.

E' tuttavia da evidenziare come eventuali furbetti avrebbero potuto essere pizzicati con la norma antielusiva di cui all'art. 37 bis del D.P.R. n. 600/73.

Un esempio

Al fine di meglio cogliere il nuovo approccio si propone un esempio un po' più articolato.

Si consideri una società scindenda con il seguente stato patrimoniale dove vengono distinti i valori contabili e quelli di mercato.

| | <i>contabile</i> | <i>effettivo</i> | | <i>contabile</i> | <i>effettivo</i> |
|----------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| Azienda | 1.000 | 1.500 | patrimonio | 1.000 | 1.000 |
| Immobile | 500 | 800 | debiti | 500 | 500 |
| Totale | 1.500 | 2.300 | | 1.500 | 1.500 |

A questo punto ipotizziamo di effettuare uno spin off immobiliare a favore di una società beneficiaria.

La ripartizione dei valori contabili avverrà con lo schema di seguito illustrato.

| | <i>scindenda</i> | <i>scissa</i> | <i>beneficiaria</i> |
|------------|------------------|---------------|---------------------|
| azienda | 1.000 | 1.000 | 0 |
| immobile | 500 | | 500 |
| | | | 0 |
| debiti | 500 | 500 | 0 |
| patrimonio | 1.000 | 500 | 500 |
| | | 50% | 50% |

Nella successiva tabella, invece, vengono utilizzati i valori di mercato.

| | <i>scindenda</i> | <i>scissa</i> | <i>beneficiaria</i> |
|------------|------------------|---------------|---------------------|
| azienda | 1.500 | 1.500 | |
| immobile | 800 | 0 | 800 |
| | | 0 | |
| debiti | 500 | 500 | |
| patrimonio | 1.800 | 1.000 | 800 |
| | | 55,56% | 44,44% |

Supponiamo che il socio abbia un costo fiscalmente riconosciuto di 10.000, magari perché ha effettuato la rivalutazione delle quote a pagamento. Secondo il vecchio approccio dell'Agenzia la ripartizione del costo doveva avvenire al 50% mentre secondo il nuovo orientamento, la scissa avrà un costo fiscalmente riconosciuto di 5.556 mentre la beneficiaria di 4.444. Si veda la successiva tabella.

| <i>ripartizione del costo fiscalmente riconosciuto</i> | | |
|--|--------------------------|------------------------|
| | <i>vecchio approccio</i> | <i>nuovo approccio</i> |
| scissa | 5.000 | 5.556 |
| beneficiaria | 5.000 | 4.444 |
| | <hr/> 10.000 | <hr/> 10.000 |

8 giugno 2015
Ennio Vial e Vita Pozzi